

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, PAOLONI, TATTARINI, OLIVERIO, DI CAPUA, DI STASI,
DI FONZO, MONTECCHI, ZANI, MAGDA NEGRI, ROTUNDO**

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, recante
istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici

Presentata il 4 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 giugno 1990, n. 165, ha previsto che gli agrotecnici professionisti eseguano le attività catastali ed in particolare (articolo 1, comma 7) le variazioni nello stato dei fabbricati iscritti al catasto edilizio urbano e le volture del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, ciò anche in considerazione del fatto che il catasto è oggetto di studio approfondito nel *curriculum* scolastico dell'agrotecnico.

Peraltro la limitazione delle predette attività catastali alle piccole e medie imprese (prevista dalla legge 5 marzo 1991, n. 91) appare fuori luogo, atteso che lo svolgimento di operazioni catastali implica il compimento di atti uniformi che comportano conoscenze non differenziate qualitativamente in relazione alle dimensioni delle imprese.

Inoltre, in mancanza di una adeguata armonizzazione della legge n. 165 del 1990

con la precedente normativa in materia di atti catastali, gli agrotecnici professionisti incontrano continue difficoltà, spesso dettate da motivi pretestuosi, nello svolgimento della loro attività, difficoltà che si intende superare con la presente proposta di legge.

Già il combinato disposto della legge n. 590 del 1981 (relativa alle calamità naturali in agricoltura), e della legge n. 91 del 1991, consentiva agli agrotecnici di svolgere le attività valutative nel settore dei danni causati da avversità atmosferiche alle colture agricole in qualità di periti grandine; successivamente la legge n. 166 del 1992, che istituisce il « ruolo nazionale dei periti assicurativi », comprendeva fra i titoli abilitanti all'iscrizione in detto ruolo anche quello di agrotecnico.

A riprova si rammenta, ad esempio, che nell'ultimo triennio (successivamente alla legge n. 166 del 1992) gli agrotecnici sono

stati iscritti nei ruoli peritali delle compagnie di assicurazione ed hanno svolto l'attività relativa.

Tuttavia l'assenza di uno specifico richiamo a tale competenza nell'articolo 10 della legge n. 251 del 1986, così come modificato dalla legge n. 91 del 1991, ha sollevato l'obiezione di alcuni colleghi dei periti agrari e dei geometri, quando questi ultimi professionisti (pur eccellenti nel settore delle costruzioni) operano nel settore estimativo agricolo, e segnatamente nelle attività peritali di danni da avversità atmosferiche alle colture agricole, senza avere alcuna nozione di agronomia, fitopatologica e botanica.

Ferma e dimostrata la capacità tecnico-scientifica e culturale dell'agrotecnico nel settore della valutazione dei danni alle produzioni agricole, occorre ricomprendere nell'ordinamento della professione di agrotecnico quella dizione che consenta a detti professionisti di operare senza difficoltà nel settore specifico, anche per evitare l'assurdo di consentire liberamente tale operatività ai soli soggetti privi della necessaria preparazione tecnico-scientifica.

Sempre la legge n. 91 del 1991, all'articolo 11, non ricomprende tra le competenze che formano oggetto dell'attività di agrotecnico le attività professionali inerenti i boschi.

In virtù di questa mancata specificazione, che si voleva in ogni caso ricompresa nella nozione che il codice civile riserva ad indicare le aziende agricole, taluno ha concluso che, poiché non è esplicitamente menzionato nelle attribuzioni professionali, all'agrotecnico non sarebbe consentito l'esercizio della professione nel settore boschivo.

Ciò ha provocato un contenzioso fra l'ordine dei dottori agronomi ed il collegio dei periti agrari (quest'ultima figura professionale equipollente a quella di agrotecnico), che è sfociato nella decisione n. 1674 del 1994 del Tribunale amministrativo re-

gionale del Lazio, che disconosce ai periti agrari, e di converso agli agrotecnici, la possibilità di svolgere la propria attività nel settore boschivo.

Pur deducendo l'erroneità dell'assunto, atteso che le attività di progettazione e direzione lavori di progetti di rimboschimento rientrano nella competenza dell'agrotecnico e, quindi, possono essere conferite agli agrotecnici professionisti, la richiamata decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio è intervenuta a bloccare anche tutta una serie di progetti, molti dei quali finanziati tramite il regolamento (CEE) n. 2080/92, che erano in corso di realizzazione, con gravi danni sia per gli interessati che per il raggiungimento degli obiettivi della politica agraria.

La più recente legislazione comunitaria, che per universale riconosciuto principio prevale sempre sulle norme nazionali, ricomprende pacificamente il « bosco » quale struttura produttiva agraria, talché ne deriva la implicita attribuzione all'ambito professionale dell'agrotecnico.

Si tratta dunque di adeguare l'ordinamento professionale di agrotecnico al mutato quadro di riferimenti generali.

Tale principio ispira anche l'articolo 1 della presente proposta di legge, laddove il richiamo agli ormai desueti percorsi formativi previsti dalle scuole dirette a fini speciali, viene sostituito da un nuovo percorso formativo del diploma universitario, la cosiddetta « laurea breve » prevista dalla legge n. 341 del 1990.

Viene altresì previsto che, ferma restando l'adozione degli atti di controllo da parte dei competenti dicasteri in presenza di perduranti ritardi, sia consentito all'organo di autogoverno della categoria degli agrotecnici di adottare indicazioni provvisorie per superare le situazioni di maggiore criticità.

Si auspica, pertanto, una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1986, n. 256, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, è sostituita dalla seguente:

« *d)* siano in possesso di un diploma universitario, istituito dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, anche in mancanza del diploma di cui al comma 1; ».

ART. 2.

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 4 della legge 5 marzo 1991, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « trascorso tale periodo e nelle more dell'approvazione, il consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici fornisce con proprie deliberazioni le indicazioni sostitutive provvisorie del tariffario professionale ».

ART. 3.

1. All'articolo 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* del comma 1, è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle imprese agricole, compresa la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario ed agrario, realizzate secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate al di fuori dei fondi nonché i lavori

catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni che al catasto urbano »;

b) la lettera m) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

« m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati, ivi compresa la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rustici »;

c) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« o-bis) tutte le competenze che formano oggetto della professione di agrotecnico sono anche riferite al settore dei boschi e delle foreste ed alle aziende boschive e forestali. ».

ART. 4.

1. All'articolo 14 della legge 5 marzo 1991, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento per lo svolgimento dell'esame di Stato, il Collegio nazionale degli agrotecnici fornisce, con proprie deliberazioni, le indicazioni provvisorie per consentire agli aventi diritto l'iscrizione nell'albo professionale ».